


|   |   |             |                       |
|---|---|-------------|-----------------------|
|  | <b>Titolo</b>                           | <b>Rev.</b> | <b>Data emissione</b> |
|   | R4<br>Regolamento per l'uso del marchio | 00          | 10/01/2019            |


## R4

### Regolamento per l'uso del marchio

| Rev | Data emissione | Area della modifica | Motivo della Modifica |
|-----|----------------|---------------------|-----------------------|
| 00  | 10/01/2019     | Intero documento    | Prima emissione       |

|  |                          |                                  |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| <b>COPIA A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA</b>     | <input type="checkbox"/> | N° copia e data di assegnazione: |
| <b>COPIA A DISTRIBUZIONE NON CONTROLLATA</b> | <input type="checkbox"/> | Data di assegnazione:            |

| Redazione   | Revisione       | Approvazione    |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Erika SUSAT | Stefano SCALINI | Stefano SCALINI |
| RGQ ASTER   | DIR ASTER       | DIR ASTER       |

|   | Titolo   | Rev. | Data emissione |
|---|--|------|----------------|
|  | <b>R4</b><br>Regolamento per l'uso del marchio | 00   | 10/01/2019     |

- Articolo 1 -

Il Marchio "ASTER" è depositato presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Centrale Brevetti - Roma ed è di proprietà di ASTER Srl.

Il Marchio "ASTER" ha la grafica e le dimensioni indicate all'articolo 4.

- Articolo 2 -

Le aziende che adottano il metodo di produzione biologico e sono ammesse al Sistema di controllo di Aster Srl possono richiedere l'autorizzazione all'impiego del marchio suddetto, per contrassegnare i prodotti controllati e certificati, laddove siano stati giudicati conformi dal Comitato di certificazione di Aster. L'azienda che richiede l'uso del Marchio "Aster" deve attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento. L'azienda inoltre ha l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti biologici previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.

- Articolo 3 -

Nel caso di aziende che non adottano il metodo di produzione biologico per tutti i propri prodotti, l'uso del marchio Aster è limitato esclusivamente ai prodotti biologici, onde evitare di generare confusione presso il consumatore. Sul materiale riportante contemporaneamente il marchio aziendale e il marchio Aster devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il nome o il marchio aziendale deve essere più evidente del marchio Aster; a tal fine le dimensioni del marchio aziendale devono essere almeno il doppio di quelle del marchio Aster;
- il marchio Aster deve essere chiaramente ed univocamente riferito al controllo del metodo di produzione biologico e non può essere in nessun modo messo in relazione con le caratteristiche qualitative del prodotto.

- Articolo 4 -

Le dimensioni massime del marchio Aster sono pari a 60 mm (larghezza) x 20 mm (altezza).

Il marchio Aster depositato presenta la seguente foggia grafica:



e deve essere riprodotto in colore nero (R:0, G:0, B:0) ad eccezione del carattere "A" inscritto in un cerchio riportante il brocardo "Nihil difficile volenti". Tali elementi sono infatti riprodotti in colore blu cobalto (R:28, G:33, B:125).

Formati e colori diversi da quelli indicati precedentemente possono essere utilizzati esclusivamente su autorizzazione scritta di Aster dopo presa visione di una bozza del materiale interessato.

- Articolo 5 -


I Tecnici Ispettori nell'esecuzione delle Visite Ispettive verificano il corretto uso del Marchio "Aster" secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Le non conformità di uso del Marchio "Aster" secondo quanto previsto dal presente Regolamento vengono segnalate dai Tecnici Ispettori al Responsabile dell'attività di controllo, ai fini dell'adozione delle iniziative del caso.

- Articolo 6 -

Nel caso in cui all'azienda che utilizza il marchio "Aster" venga sospesa la certificazione, deve cessare immediatamente la distribuzione dei materiali che riportino il marchio "Aster" da parte dell'azienda stessa. Nel caso in cui all'azienda che utilizza il marchio "Aster" venga ritirata la certificazione e venga esclusa dal Sistema di controllo, deve cessare immediatamente l'uso del marchio "Aster" da parte dell'azienda stessa e la distribuzione dei materiali che lo riportino.

- Articolo 7 -

Nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare in abbinamento al marchio "Aster" anche il marchio dell'ente di accreditamento, è obbligatorio fare riferimento al Regolamento per l'uso del marchio specifico dell'ente di accreditamento stesso. L'azienda prima di poter utilizzare il marchio dell'ente di accreditamento abbinato al marchio "Aster" deve richiedere ad Aster srl i riferimenti dell'edizione valida del Regolamento per l'uso del marchio specifico dell'ente di accreditamento.

|   |   |             |                       |
|---|---|-------------|-----------------------|
|  | <b>Titolo</b>                           | <b>Rev.</b> | <b>Data emissione</b> |
|   | R4<br>Regolamento per l'uso del marchio | 00          | 10/01/2019            |

-Articolo 8 -

Le violazioni al presente Regolamento da parte delle aziende saranno sanzionate da Aster srl con l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Richiamo scritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti e azioni correttive;
- In caso di mancata o inadeguata attuazione dei trattamenti e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell'errore: sospensione di tutte le certificazioni rilasciate da Aster, per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza;
- In caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di sospensione: revoca di tutte le certificazioni in possesso dell'azienda rilasciate da Aster.

- Articolo 9 -

Per qualsiasi controversia in ordine all'applicazione del presente Regolamento il Foro competente è quello di Forlì.